

	COMUNE DI CASATENOVO	Numero 16	Data 28/02/2017	Classificazione I-VI
				Proposta n. 13 / 2017

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI - ANNO 2017

L'anno 2017 addì 28 del mese di Febbraio alle ore 20.30 nella sede comunale, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria e in seduta Pubblica di prima convocazione.

Dei signori Consiglieri assegnati a questo Comune:

Nominativo	Presenza	Nominativo	Presenza
GALBIATI FILIPPO	SI	SIRONI ALFIO	SI
COMI MARTA	SI	NANNINI SARA	AG
CALDIROLA GAETANO	SI	GALBUSERA AGOSTINO	SI
VIGANO' DANIELE	AG	PELLEGRINI MARCO	AG
CRIPPA FABIO	SI	PALEARI MARCELLO MARIA	AG
PICCHI MARTA	SI	BERETTA BARBARA	AG
MALDINI MARINELLA	SI	RAMPIN ROSANNA	AG
PENATI MONICA	SI	TREVISOL LOANA ELEONORA	AG
BAIO ENRICA	SI		
		Presenti: 10	Assenti: 0
			Assenti Giustificati: 7

Sono presenti gli Assessori esterni:

BRAMBILLA DARIO SI PIROVANO GUIDO SI

Assiste il Segretario Generale MENDICINO GIUSEPPE il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti GALBIATI FILIPPO, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno.

La registrazione audio digitale relativa a questa deliberazione è disponibile sul sito internet dell'ente all'indirizzo: <http://www.comune.casatenovo.lc.it/consiglio-comunale>

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI - ANNO 2017

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali; TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTE:

- la legge di stabilità per l'anno 2014 (legge n. 147 del 27.12.2013) che all'art. 1 - comma 675 stabilisce che la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'IMU di cui all'art. 13 della legge n. 214/2013, al comma 676 stabilisce che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille ed il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento ed, ancora, il comma 677, dal quale emerge che, per l'anno 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 13 Marzo 2014, con la quale è stato designato quale Funzionario Responsabile della IUC (Imposta Unica Comunale), il sottoscritto Responsabile del Settore programmazione risorse;
- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 12.05.2014, con la quale si è deliberato l'approvazione del regolamento per l'applicazione della IUC (Imposta Unica Comunale – Tari Tasi);
- vista in particolare la “parte II” del Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale “IUC”, che disciplina la componente TASI;

VISTA la legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 302 del 30/12/2015 - Suppl. Ordinario n. 70 che prevede all'art. 1 comma 26: *“Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.”* Fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

ATTESO che la suddetta legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta unica comunale (IUC);

CONSIDERATO CHE:

- a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 208/2015 “legge di stabilità anno 2016” è stato ridefinito il presupposto impositivo della TASI e che il comma 669 della L. 147/2013 è stato così riformulato “il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ... escluse quelle classificate nelle categorie catastali A1 –A8 –A9”;

- la legge di stabilità 2016, oltre ad escludere dalla tassabilità l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del possessore, con la modifica operata dal comma 14 art. 1 al comma 639 art. 1 della L. n. 147/2013 esclude dalla TASI anche gli immobili destinati ad abitazione principale dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A1 –A8 –A9;

DATO ATTO CHE,:

- l'art. 9 bis del D.L. n. 47/2014 conv. in L. n. 80/2014 ha modificato l'art. 13 co. 2 del D.L. n. 201/2014, conv. in L. n. 214/2011 prevedendo che a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso e che sulla medesima unità immobiliare le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.

- a partire dall'anno 2016, data l'assimilazione ad abitazione principale di cui sopra, anche per la TASI, le abitazioni dei cittadini iscritti AIRE, purchè ricorrano i requisiti di legge di cui all'art. 9 bis del D.L. n. 47/2014, non sono oggetto di tassazione.

CONSIDERATO che il comma 676 della Legge 147/2013 (Legge di stabilità) stabilisce che “l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento”;

DATO ATTO che nel 2014 e 2015 la TASI è stata applicata, nella misura dello 0,25%, esclusivamente all'abitazione principale - abitazioni assimilati da regolamento tasi all'abitazione principale (escluse A1-A8-A9) e relative pertinenze (max 1 pertinenza: C2-C6-C7);

RICHIAMATO infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

RITENUTO, di non applicare le aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2017, e, pertanto, come qui di seguito indicato:

FATTISPECIE	ALIQUOTA
Tutti i fabbricati, compresi terreni ed aree edificabili	ZEROVIRGOLAZERO (0,0) PER MILLE

ATTESO che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione ;

RICHIAMATA, inoltre, la Legge di Stabilità 2017 n. 232 dell'11/12/2016;

VISTI:

- l'art. 53 comma 16 legge 388/2000 e ss.mm.ii. che stabilisce che il termine per le deliberazioni regolamentari relative alle entrate dei Comuni è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione;
- la Legge di Bilancio 2017 (art. 1 comma 454) ha differito il termine di approvazione del bilancio al 28 febbraio 2017;
- l'art. 5, comma 11, D.L. n. 244/2016 (Decreto mille proroghe), stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, per il 2017, è differito al 31 marzo 2017.

VISTO che l'approvazione del Bilancio di Previsione 2017 e dei relativi allegati è prevista ai punti successivi di questa stessa seduta consiliare;

RITENUTO pertanto di approvare il presente provvedimento quale documento propedeutico e preliminare all'approvazione del Bilancio di Previsione 2017, nonché quale allegato obbligatorio ex art. 172 del D.Lgs. 267/2000;

CONSIDERATO che, in merito al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000:

- il Responsabile del Servizio Programmazione Risorse ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica;
- il Responsabile del Servizio Economico Finanziario ha espresso parere favorevole di regolarità contabile.

PRESO ATTO che come reso possibile dall'art. 50 del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale è presente in aula la responsabile del servizio finanziario;

Preso atto che il presente argomento è stato esaminato dalla Commissione Bilancio, Programmazione Tributi e Affari Istituzionali in data 16-02-2017, come risulta dal relativo verbale agli atti dell'Ente;

VISTO il D. Lgs. 267/2000.

Visto lo Statuto comunale;

Con voti n. 10 favorevoli e nessuno contrario, espressi per alzata di mano, essendo n. 10 i Consiglieri presenti e votanti e nessuno astenuto

DELIBERA

1. **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
2. **DI NON APPLICARE le aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2017, e, pertanto, come qui di seguito indicato:**

FATTISPECIE	ALIQUOTA
Tutti i fabbricati, compresi terreni ed aree edificabili	ZEROVIRGOLAZERO (0,0) PER MILLE

3. **DI TRASMETTERE** telematicamente la presente al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale: www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo per l'approvazione del bilancio comunale ai sensi delle norme in premessa richiamate
4. Di dare inoltre atto che il documento-registrazione audio-digitale di cui all'art. 58 – 5° comma del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, relativo alla presente deliberazione, sarà reso telematicamente pubblico alla pagina relativa al Consiglio Comunale del sito web istituzionale (art. 61 – Reg. C.C. – Pubblicazione delle delibere).

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti n. 10 favorevoli e nessuno contrario, espressi per alzata di mano, essendo n. 10 i Consiglieri presenti e votanti e nessuno astenuto

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2017** / **13**

Ufficio Proponente: **Tributi**

Oggetto: **APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI - ANNO 2017**

Visto tecnico

Ufficio Proponente (Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 20/02/2017

Il Responsabile di Settore

Adriano Usuelli

Visto contabile

Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 20/02/2017

Responsabile del Servizio Finanziario

Paola Sala

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e sottoscritto con firma digitale.

IL SINDACO
GALBIATI FILIPPO

IL SEGRETARIO GENERALE
MENDICINO GIUSEPPE

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Casatenovo. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

GALBIATI FILIPPO;1;107511648866255170420654924839988947648
mendicino giuseppe;2;119880692929014774525516641404859515030